



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

N.1043

Dell' 11.03.2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE, PIAZZE NEI CENTRI URBANI ED AREE MERCATALI.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 - ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO che tra le disposizioni in esso contenute, l'art. 11, comma 1, prevede la possibilità per i sindaci dei Comuni rientranti nella cd. "zona gialla" di disporre, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, mediante ordinanza contingibile ed urgente, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private;

ATTESO:

- ❖ che con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 945 del 09.03.2021 e con ordinanza n. 1001 del 10.03.2021 lo scrivente, per le motivazioni ivi riportate, aveva già inteso disporre prescrizioni più restrittive nel territorio comunale attraverso la chiusura delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado fino a giorno 13.03.2021;
- ❖ che quanto sopra si è accompagnato ad un attento e costante monitoraggio dei dati ufficiali di provenienza dal Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e sanità pubblica di Aciri in relazione all'andamento della curva epidemiologica nel territorio di questo comune, comunicato anche in data odierna con nota protocollo n.4186 dell' 11.03.2021;

RILEVATO CHE:

- l'indice di positività registrato alla data odierna nel Comune di Acri è pari al 13,09% quindi superiore all'indice nazionale pari al 6,9%;
- nell'ultima settimana sono state emesse dallo scrivente, su proposta del Dipartimento UOC di Igiene e Sanità Pubblica di Acri, n. 252 ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva, di cui 44 da Test antigenici e n. 208 da contatto stretto con soggetto risultato positivo al COVID-19, di cui il 18% riconducibili all'ambiente scolastico;
- allo stato attuale la campagna di vaccinazione lungo l'intero territorio regionale, compreso quello in cui ricade la città di Acri, registra significativi ritardi causati anche dalla difficoltà di reperimento delle dosi vaccinali; risultano vaccinate ancora percentuali molto basse di cittadini ultraottantenni e fragili;
- l'analisi territoriale della curva epidemiologica nel territorio, in vero, può suggerire l'adozione di misure eccedenti rispetto ai parametri convenzionali di ciascuna Regione là dove lo richiedano ragioni contingibili ed urgenti non altrimenti fronteggiabili;
- l'evolversi dell'emergenza epidemiologica impone non solo il pieno rispetto di quanto contenuto nel D.P.C.M., secondo la mappatura territoriale evincibile giuste le ordinanze del Ministro della Salute - in costante aggiornamento -, ma anche l'esercizio, oramai inevitabile, di quelle opzioni che lo stesso Decreto demanda alla discrezionalità dei Sindaci a fronte del diverso grado di criticità evidenziato dalle statistiche ufficiali al fine di fronteggiare il contagio.

CONSIDERATO CHE

- ad un anno esatto dalla dichiarazione di pandemia, nel mentre si procede faticosamente alle varie fasi delle vaccinazioni, con priorità per le categorie cc.dd. fragili e per quelle afferenti ai servizi essenziali, si registra altresì l'insorgere della cd. "terza ondata" caratterizzata dall'incognita delle varianti e delle mutazioni del virus;
- una siffatta contingenza richiede l'adozione di misure contingibili ed urgenti ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, prefigurandosi, nel comune, una situazione rispondente allo scenario descritto nell'art. 33 del DPCM 02.03.2021 - zona arancione - con riferimento all'incidenza settimanale dei contagi;

RITENUTO

- sussistere, alla data odierna, le condizioni per rideterminare le prescrizioni di cui all'art. 11 del DPCM 02.02.2021;
- di mappare quegli spazi urbani dove è più verosimile il formarsi di possibili assembramenti di persone sulla scorta, soprattutto, delle indicazioni provenienti con nota protocollo n. 4185 del 11.03.2021 della Polizia Locale, chiamata costantemente a vigilare nei centri urbani e nelle frazioni circa il rispetto delle prescrizioni anti-Covid;
- di ribadire le prescrizioni per il pieno rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza nei luoghi di fisiologica formazione di "assembramento" – quali alcune Strade altamente frequentate e oggetto di assembramento nonché le Piazze

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

ORDINA

- Di disporre la chiusura - dalle ore 18,00 alle ore 22,00 con decorrenza dal **12 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021** dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma 1, dello stesso richiamato DPCM:
 - ✓ **Corso Sandro Pertini**
 - ✓ **Via La Pira**
 - ✓ **Villa Comunale "Gazebo"**
 - ✓ **Villa Comunale Via Montessori**
 - ✓ **Via Padula**
 - ✓ **Piazza Marconi**
 - ✓ **Via G. Amendola**
 - ✓ **Via A. Gramsci**
 - ✓ **Piazzetta Feraudo**
 - ✓ **Piazza Sprovieri**
 - ✓ **Piazza Matteotti**
 - ✓ **Via P. Calamandrei**
 - ✓ **Via P. Mancini**
 - ✓ **Piazza Purgatorio**
 - ✓ **Piazza Don Domenico Conte (Serricella)**
 - ✓ **Piazza Don Francesco Nigro (San Giacomo)**
 - ✓ **Via Izzo (San Giacomo)**
- Di disporre la sospensione del mercato settimanale di giorno 13.03.2021 su Piazza Purgatorio;
- Di disporre la chiusura dei campetti di calcio, anche se collocati all'aperto e anche se di pertinenza di aree private.

Rispetto a tale chiusura, saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- è assicurato unicamente l'accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti con disabilità e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM, è assicurato l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;
- nelle aree de quibus e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata. E' altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo;
- è assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;
- è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni

attività commerciale è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere;

- in attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;

- è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 - ")

La validità della presente ordinanza ha decorrenza dal **12 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021**

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

- ✓ Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- ✓ Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di ACRI;
- ✓ Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Dalla Residenza Municipale, **11 marzo 2021**

IL SINDACO
Avv. Pino Capalbo

